



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

*"Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di
Lavoro, Privacy – Rapporti Polizia locale",*

**A tutti i dipendenti
della Regione Calabria**

Trasmessa attraverso PEC

OGGETTO: Sicurezza e salute sui Luoghi di Lavoro (art. 30 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Divieto di Fumo. Integrazione e modifica Circolare n. 50306 del 25.01.2024

Il divieto di fumo si inserisce nelle attività afferenti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La legge 3/2003, art. 51 ha colmato una lacuna della precedente legge (584/1975), che non menzionava i luoghi di lavoro tra gli ambienti nei quali il fumo era proibito.

La norma prevede che, come da regolamento di attuazione, tutti i luoghi di lavoro siano adeguati alla nuova normativa, ovvero già dal 10 gennaio 2005 è espressamente vietato fumare in tutti i "locali chiusi ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati".

Dal 1994 il D.lgs. 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbligava il datore di lavoro ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori.

L'articolo 4, comma 1 (modificato dalla legge 39/2002, art. 21, comma 2) estendeva l'obbligo di tutela ad ogni tipologia di rischio, incluso il fumo di sigaretta.

Tuttavia, la norma non conteneva un riferimento esplicito al fumo e non introduceva il divieto in tutti i luoghi di lavoro, e ciò negli anni ha generato conflittualità e ricorsi ai tribunali.

Tra le diverse sentenze, è opportuno segnalare quella della Corte Costituzionale dell'11 dicembre 1996, n. 339, con la quale si affermano due principi:

- a) il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo;
- b) il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare; in altre parole, il diritto di respirare aria pulita viene prima del diritto di "godersi" una sigaretta.

In ogni luogo in cui è vietato fumare deve essere presente un cartello che informa del divieto; il cartello deve riportare la scritta "**VIETATO FUMARE**", obbligatoriamente integrata dalle seguenti indicazioni:

- la prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003);
- le sanzioni applicabili ai contravventori;
- i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni.

Non è necessaria la presenza di un cartello in ogni locale, è sufficiente un cartello completo con tutte le indicazioni, bene in vista all'ingresso e, negli altri locali, semplici cartelli con il solo richiamo al divieto di fumo. La legge, inoltre, non stabilisce regole sulle dimensioni minime e massime dei cartelli, i colori o la presenza di un logo. Il comma 7 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003 precisa però che i cartelli devono essere adeguatamente visibili.

Si riporta di seguito una ipotesi di cartello da esporre. Il cartello deve rendere noto che il responsabile della vigilanza può accertare e contestare l'infrazione.

Nei Dipartimenti regionali i dirigenti di Settore individuano con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Copia degli atti formali deve essere trasmesso al Settore Datore di Lavoro.

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n.584 11/11/1975, D.P.C.M. 14/12/1995, Art. 51 L. n.3 16/01/2003

"Tutela della salute dei non fumatori"

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

- La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

Sig. _____

Autorità cui compete oltre il delegato accertare e contestare l'infrazione: Delegato alla vigilanza,

Polizia Amministrativa Locale, Guardie Giurate, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Il Divieto di fumare si applica anche negli uffici aperti unicamente ad utenza interna.

L'Allegato alla presente Circolare fa parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Datore di Lavoro Unico

Dr. Salvatore Lopresti



ALLEGATO ALLA CIRCOLARE PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI DELLE SEDI DEI LUOGHI DI LAVORO REGIONALI

Punto 1 - Oggetto

1. La presente Circolare regola il divieto di fumo nei locali chiusi costituenti luoghi di lavoro dell'Ente al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Punto 2 - Definizione del divieto

1. Il divieto di fumare trova applicazione in tutti i locali adibiti a sedi di lavoro, compresi corridoi, atri, vani scale, archivi, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dal tipo di attività lavorativa espletata, anche nel caso in cui dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore. 2. Il divieto di fumare è esteso anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti sopra definiti, comprese le eventuali imprese appaltatrici ed i prestatori d'opera a qualunque titolo dell'Ente, ai quali andrà parimenti fornita specifica informazione da parte del Datore di Lavoro/Dirigente di Settore.

Punto 3 - Compiti del Datore di Lavoro e del Dirigente di Settore

1. Il Datore di Lavoro/Dirigente di Settore provvede, per il tramite del Settore Economo, a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che rendano noto tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:

a - "VIETATO FUMARE";

b - indicazione della norma che impone il divieto;

c - sanzioni applicabili;

d - soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro/Dirigente di Settore della sede).

2. Laddove non venga disposta una specifica ed espressa nomina del personale incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di cui alla lettera d), la medesima è da ritenersi di spettanza del Datore di Lavoro/Dirigente di Settore della sede.

3. Per ciascuna delle strutture di competenza sono nominati, con idoneo provvedimento da parte del Datore di lavoro/Dirigente di Settore, i dipendenti incaricati di assicurare la vigilanza sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro/Dirigente di Settore è diretto responsabile. In quanto titolare della funzione, delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione, si attiene, pertanto, a quanto indicato nel successivo punto 4.

4. Copia dell'atto di nomina deve essere trasmesso al Settore Datore di Lavoro e costantemente aggiornato.

Punto 4 - Locali riservati ai fumatori – Caratteristiche

1. La Giunta Regionale, verificata la eventuale disponibilità di spazi idonei, può individuare nelle sedi di lavoro, con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.



In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.

2. Il locale che non risponda, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo a fungere da "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Punto 5 - Locali riservati ai fumatori - Compiti del Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede di competenza, indica nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati, nei quali è consentito fumare.

2. Il Datore di Lavoro cura la diffusione di quanto sopra mediante apposita informativa al personale e agli utenti.

Punto 6 - Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso

1. Fermo il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 4, i locali riservati ai fumatori rispondono anche alle prescrizioni che seguono:

- a) la porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio;
- b) il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale è oggetto di specifica valutazione da parte del Settore Datore di Lavoro, sentito il Medico Competente;
- c) le disposizioni di cui sopra, compreso il dato del numero massimo di persone ammesse a permanere contemporaneamente nel locale, devono essere affisse e ben visibili all'interno del medesimo.

Punto 7 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

1. Ai fini dell'applicazione della presente Circolare, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e alla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i. e dalla Legge 16 gennaio 2003.

2. L'incaricato come individuato dal Dirigente di Settore è addetto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione.

A tal fine questi deve essere munito di apposito verbale di contestazione da redigere in duplice copia scaricabile al seguente link: <https://www.regione.calabria.it/dipartimento-organizzazione-risorse-umane/divieto-di-fumo/>. In caso di trasgressione si procede, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981 (addetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative), a compilare il verbale di contestazione e a consegnare copia al trasgressore.

3. L'incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all'allegato modello e relative istruzioni.

Punto 8 - Sanzioni

1. Ai trasgressori al divieto previsto dal punto 2 si irrogano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975, art. 52 comma 20 Legge 28/12/2001 n.448 e art.1 comma 189 Legge 30/12/2004 n.311. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

2. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non assicurino l'effettività di far osservare il divieto di fumo, sono irrogate le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni.

3. È ammesso il pagamento della sanzione ridotta (nella misura del doppio del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.



4. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al comma1 del punto 2 della presente Circolare, si applicano anche i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

Punto 9 - Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni sono pagate tramite il verbale allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento.

2. Il verbale di accertamento può essere pagato:

- Esclusivamente attraverso la piattaforma MY PAY- PAGOPA raggiungibile al seguente link:
<https://pagopa.regione.calabria.it>

Punto 10 – Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.